

ECC.MO T.A.R. SICILIA

PALERMO

RICORSO

con contestuale istanza

per misure cautelari collegiali (ex art. 55 C.P.A.)

del dott. **Eros Pio Francesco Bellavia** (nato a Palermo il 04.10.1994, e residente a Racalmuto in via Luigi Penzillo n. 1, c.f.: BLLRPF94R04G273D), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata al presente atto, dall'avv. Giovanni Crosta del Foro di Agrigento (c.f.: CRSGNN74C17A089R), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale, sito in Agrigento, via Mazzini 205 (domicilio digitale: fax 0922605723; pec crostagiovanni@avvocatiagrigento.it – come da registri di giustizia),

- ricorrente

CONTRO

- **Assessorato Regionale per la Sicilia delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica** (c.f. 80012000826 p. I.V.A. 02711070827), con sede in Palermo, viale Regione Siciliana n. 2194,

e

- **Formez PA** - Centro Servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A (P. iva 06416011002 – c.f. 80048080636), con sede in Viale Marx 15, (00137) Roma (pec: protocollo@pec.formez.it – estratto da IPA in quanto non presente nei registri PP.AA.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (c.f.: 80027950825), sita in via Alcide De Gasperi n. 81 (90146), presso cui sono anche elettivamente domiciliati (pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistenti

NONCHÉ

nei confronti dei sig.ri:

- **Breci Lorena** (c.f.: BRCLRN93E51C351C), nata a Catania l'11.05.1993 e residente a Carlentini (Sr - 96013), in viale Sturzo n. 21;

- **Martino Luana** (c.f.: MRTLNU86L48C351K), nata a Catania l'08.07.1986, e residente a Pedara (Ct - 95030), in via A. De Amicis n. 21;

- **Malara Alessandra** (c.f.: MLRLSN86A53F158K), nata a Messina il 13.01.1986, ed ivi residente in via Santa Cecilia (98123) n. 55, isolato 102 A;

e

- **Memoria Maria** (c.f.: MMRMRA82D56G273B), nata a Palermo il 16.04.1982, residente a Ragusa (97100), in via M. Ricci n. 30;

- **controinteressati**

per l'annullamento,

nei limiti dell'interesse del ricorrente,

della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico per la copertura di n. 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia – **Profilo Operatore mercato del Lavoro (codice CPI-OML)** categoria professionale "C" posizione, economica C1,

bandito con D.D.G. n. 5040 del 23.12.2021 (rettificato con D.D.G. n. 5245 del 29.12.2021 e modificato con D.D.G. n.118 del 21.01.2022), come **“Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia”**,

pubblicata in data 30.11.2022

sul sito internet della Regione Siciliana, Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, e nel sito <http://riqualificazione.formez.it> (per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi),

nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante, nonché nella parte in cui assegna ad altri concorrenti un punteggio superiore a quello agli stessi spettante,

impugnazione proposta in uno avverso tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla graduatoria provvisoria degli idonei, superata dalla graduatoria finale impugnata; a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e *in parte qua*, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;

il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo,

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierno, nonché la rettifica in diminuzione per i concorrenti che hanno ottenuto un punteggio superiore a quello spettante nella graduatoria impugnata; e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso in posizione utile nella graduatoria di merito del concorso con il punteggio legittimamente spettante,

nonché, occorrendo, per la condanna delle Amministrazioni intimare

al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra

misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente.

IN FATTO

Il concorso di cui al bando sopra indicato, relativo appunto all'assunzione "*di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia*", prevedeva due diversi profili, ovvero CPI – IAC e **CPI – OML (operatore mercato del lavoro)**: quest'ultimo è il profilo la cui graduatoria oggi si impugna (approvata con il D.D.G. n. 5109 del 29.11.2022 - pubblicato il 30.11.2022): è opportuno comunque precisare che il ricorrente ha partecipato per entrambi i profili, cosa che avrà un suo rilievo nel prosieguo del ricorso.

All'atto della pubblicazione della detta graduatoria, il dott. Bellavia ha appreso che l'Amministrazione gli ha attribuito il punteggio complessivo di 27,45, con conseguente collocazione al n. 349 della graduatoria, in posizione non utile per l'assunzione. Al detto punteggio si è arrivati nel modo che segue:

- esame scritto: p. 25,45
- Titoli di studio: p. 2 : a sua volta da suddividere come segue (art. 7, c. 5, a.1 del bando):
 - Diploma con 70/100 = p. 0,50;
 - Laurea Magistrale (LM) = p. 1,5.

Valga dunque quanto segue:

1)

Mancata valutazione del Master di Primo Livello

Al ricorrente non è stato attribuito l'ulteriore punteggio di 0,50, dovuto per il Master di primo livello EPEA (esperto per le professioni economico – aziendali) conseguito e dichiarato dal ricorrente.

È difatti accaduto che lo stesso, in fase di compilazione dell'istanza di partecipazione, pur indicando tale titolo nella sezione corretta, relativa a titoli per "***Master della durata di un anno per ognuno dei quali è stata necessaria l'acquisizione di 60 crediti formativi e se coerenti con il profilo e inerenti alle materie indicate per il profilo per il quale si concorre all'art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando***", nella descrizione dello stesso ha però indicato, per mero errore materiale, solamente l'attribuzione di 50 CFU, e non 70 come in realtà (dunque ben più dei 60 CFU richiesti).

Di tale errore lo stesso dott. Bellavia si era reso conto ben prima della formazione della graduatoria, tanto da avere inviato alla Formez in data 19.05.2022 (e secondo le modalità previste per ogni eventuale comunicazione urgente, ovvero all'indirizzo pec: protocollo@pec.formez.it) una comunicazione con cui spiegava l'accaduto, nel momento in cui aveva verificato di essere ricompreso tra gli idonei, e dunque diventando necessaria la corretta valutazione del titolo.

Ebbene, la Formez, proprio in relazione a tale richiesta (effettuata con n. 2 pec, una per ciascun profilo di concorso) ha provveduto a valutare correttamente il titolo indicato, attribuendo il punteggio di 0,50 per Master di Primo Livello, **nella graduatoria per il profilo IAC**, riconoscendo all'odierno ricorrente il punteggio complessivo per titoli di **2,50** (posizione 990 in graduatoria – D.D.G. n. 4267 del 19.10.2022). Pertanto, anche in considerazione del fatto che, sebbene ai sensi dell'art. 5 del bando le Commissioni esaminatrici fossero due (una per ciascun profilo di concorso), per legge i criteri di valutazione dovevano essere identici, **il ricorrente non aveva motivo di ritenere che la sua comunicazione non sarebbe stata considerata da parte della Commissione Esaminatrice del profilo OML, come invece si è verificato.**

2)

Un ulteriore errore è stato poi commesso dagli Esaminatori, sempre in relazione alla valutazione degli "Ulteriori titoli accademici e di studio", in relazione al punteggio da attribuire per il percorso di studi accademico (L – DL – LS – LM): in questo caso però l'errore è stato commesso nella valutazione maggiore dei titoli di alcuni degli altri concorrenti, per come di seguito spiegato.

Il dott. Bellavia infatti, avendo conseguito la Laurea Magistrale nella classe LM – 77 (scienze economico – aziendali - 104/110), ha inserito correttamente tale titolo:

Diploma di laurea (DL), Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM)

Titolo di studio:

Laurea magistrale - LM-77 Scienze economico-aziendali

Data di conseguimento:

16 luglio 2019

Luogo di conseguimento:

Università degli Studi di Messina, Messina

Voto conseguito:

104/110

Altri concorrenti però, aventi laurea specialistica o magistrale conseguita successivamente al percorso di laurea triennale, hanno inserito quale titolo autonomo, oltre le predette lauree di secondo livello (Laurea Specialistica – LS – o Laurea Magistrale – LM), anche la Laurea Triennale (L) propedeutica alle stesse: ebbene, in maniera quantomeno paradossale, ed in spregio alle norme di legge relative alle equiparazioni tra i titoli di studio, a tali concorrenti è stato riconosciuto sia p. 1 per la laurea triennale, che p. 1,5 per il completamento del percorso di studi, per un totale di p. **2,5** (triennale + specialistica), così duplicando la valutazione del percorso triennale e dei relativi 180 CFU.

Così operando, oltre alla palese irrazionalità della duplicazione del titolo, valutato una prima volta autonomamente ed una seconda volta unitamente al percorso complessivo, si è anche creata una palese

disparità tra lauree di secondo livello ed equiparate. Ciò appare in tutta la sua abnormità pensando ai partecipanti in possesso di diploma di laurea ottenuto secondo il c.d. Vecchio Ordinamento, oppure con le Lauree Magistrali a ciclo unico: difatti, indipendentemente da quanto si potesse dichiarare nella domanda, con la lettura data dalla Commissione esaminatrice all'art. 7 del bando, tali soggetti si sono trovati immotivatamente ed illegittimamente discriminati in quanto, privi del percorso triennale distinto dalla laurea di secondo livello, non avrebbero mai potuto raggiungere sommare i due titoli. Ciò si precisa in quanto non potrà mai essere considerato un errore del ricorrente non avere indicato anche la laurea triennale, in quanto tale “duplicazione” avrebbe comportato i descritti effetti discriminatori.

3)

Per concludere la parte narrativa, deve ancora farsi presente che il dott. Bellavia, il 30.11.2022 (ovvero appena pubblicata la graduatoria) ha inviato richieste di correzione per il profilo OML all'Assessorato competente ed alla Formez, sia per l'attribuzione del punteggio per il Master di primo livello, che per la questione dell'attribuzione del corretto punteggio per le lauree (lo stesso era avvenuto già precedentemente per i titoli di studio per il profilo IAC), senza però ottenere alcuna risposta (così come avvenuto per le richieste ripetute il 02.12.2022 ed il 05.12.2022). **Inoltre, per poter fare valere i propri diritti con maggiore consapevolezza, in data 07.12.2022 ha inviato ulteriori istanze, richiedendo inoltre espressamente l'accesso ai documenti amministrativi: anche in questo caso senza ottenere risposta.**

Dunque, riprendendo brevemente quanto sopra, l'odierno ricorrente ha maturato, secondo le disposizioni del bando, il punteggio titoli complessivo di 2,5 punti (contro i 2 attribuiti), sufficienti per ottenere la collocazione in graduatoria intorno al numero 290, e dunque in posizione utile per l'assunzione: inoltre, tale posizione risulterebbe ancora migliore con la riduzione dei punteggi raddoppiati per la laurea triennale.

Quanto detto sopra riguardo il punteggio attribuito ai concorrenti, ovvero la duplicazione dei titoli, emerge dalla griglia contenente l'indicazione del punteggio assegnato per i singoli titoli, griglia anch'essa oggi impugnata e che si produce in stralcio, di cui si chiede l'esibizione alla P.A. stante il silenzio sull'istanza di accesso agli atti a suo tempo formulata.

Dunque, per quanto spiegato, i provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del proprio interesse, e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi:

IN DIRITTO

I

Violazione dell'art. 7 del bando e dell'art. 6 L. 241/1990 (obbligo del soccorso istruttorio). Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Contraddittorietà con precedente provvedimento amministrativo. Difetto e carenza di motivazione.

Anche nel caso in cui la domanda di partecipazione risulti non correttamente formulata in relazione alla quantificazione dei CFU riconosciuti dal titolo indicato, il chiarimento fornito in merito dallo stesso partecipante deve essere utilizzato ai fini dell'istruttoria e della valutazione dei titoli, risultando altrimenti illegittima la mancata attribuzione del relativo punteggio. Il ricorrente, come detto, aveva difatti inviato la nota di correzione/chiarimento sua sponte (in data 19.05.2022) del seguente tenore letterale:

“Riferimento: Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.

Buongiorno, quando ho fatto domanda per l'iscrizione ho dichiarato un master di I livello EPEA (esperto per le professioni economico-aziendali) ma erroneamente ho inserito 50 cfu anziché 70 cfu che mi comporterebbe poiché sono idoneo un'aggiunta al punteggio finale di 0.50. Vorrei sapere se mi potesse rettificare il punteggio o eseguire qualche procedura per la rettifica.”

Spiegava quindi di aver commesso un mero errore materiale nell'indicazione dei CFU, sempre però indicando comunque di avere riportato un **“Master della durata di un anno per ognuno dei quali è stata necessaria l'acquisizione di 60 crediti formativi e se coerenti con il profilo e inerenti alle materie indicate per il profilo per il quale si concorre all'art. 2”** (secondo la prescrizione del Bando).

L'errore era quindi era solo nella parte descrittiva, dove aveva indicato 50 CFU, per un titolo che invece ne attribuiva 70 – dunque oltre la stessa soglia di 60 necessari per l'attribuzione di 0,5 punti ulteriori. E, si badi bene, il ricorrente aveva comunque richiesto l'attribuzione dei p. 0,5.

In tal frangente la Commissione, qualora non avesse voluto (come è stato) tenere conto del chiarimento autonomamente fornito dal ricorrente, si sarebbe trovata con dichiarazione contraddittoria (richiesta riconoscimento master primo livello/indicazione di 50 CFU a fronte dei 60 necessari) per la quale avrebbe dovuto (ex art. 6, c. 1, l. b L 241/90) “chiedere... ..la rettifica”, in virtù del principio del soccorso istruttorio.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, *“nell'ambito dei concorsi pubblici l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione. In*

quest'ottica... ..il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza" (Consiglio di Stato, sent. n. 7975/2019; nello stesso senso: Cons. Stato, n. 257/2018; *idem*, n. 3540/2016, n. 3540; *idem*, n. 838/2016, n. 838; *idem*, n. 5759/2004).

Dunque, la possibilità di rettificare e/o regolarizzare il dato fornito in una fase successiva al completamento della domanda di partecipazione, risponde ad una duplice finalità di garanzia, sia nell'interesse del candidato che, principalmente, nell'interesse della PA alla selezione dei migliori candidati, in ossequio del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Sempre la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, n. 14797/2022; TAR Emilia Romagna, n. 416/2022) afferma che nei casi come quello di cui si discute il soccorso istruttorio, trattandosi di una mera rettifica di un dato comunque fornito e non del tutto mancante, non sia idoneo a ledere la *par condicio competitorum* che al contrario è lesa solo nel caso in cui tali dati siano del tutto mancanti, ovvero quando la carenza costituisca un motivo espresso di esclusione ai sensi della *lex specialis*.

Nel caso di specie l'applicazione del soccorso istruttorio è possibile in quanto la richiesta presentata dal ricorrente sarebbe dovuta essere solamente oggetto di incertezze facilmente superabili attraverso l'integrazione dei dati forniti in prima istanza, e successivamente dallo stesso ricorrente certificati.

Inoltre, la Commissione esaminatrice per il profilo IAC, costituita secondo le stesse norme e lo stesso bando, ha avuto in merito un comportamento totalmente opposto, riconoscendo il titolo indicato a seguito della segnalazione dell'errore effettuata dal ricorrente.

In ultimo, deve rilevarsi come a seguito della pec del 19.05.2022 il ricorrente non ha ricevuto alcuna spiegazione per il mancato riconoscimento del titolo, e dunque sul punto si palesa anche l'ulteriore vizio di carenza e difetto di motivazione. Peraltro, proprio il fatto che la nota di correzione non venga neppure menzionata in atti, insieme al fatto che il punteggio non è stato in alcun modo modificato, fa emergere un chiaro difetto di istruttoria per mancata valutazione della nota stessa.

II

Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del bando di concorso e del decreto interministeriale 09.07.2009. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti. Violazione del principio di eguaglianza. Violazione dei principi di trasparenza, uguaglianza e buon andamento della P.A.. Difetto e carenza di motivazione.

In subordine: illegittimità dell'art. 7 del bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse.

Come spiegato in punto di fatto, la Commissione esaminatrice ha attribuito un punto ulteriore ai possessori di Laurea specialistica o Laurea Magistrale che hanno dichiarato anche il possesso della laurea triennale, in realtà titolo propedeutico alle prime. Ciò è una chiara violazione dell'art. 7 del bando, che prevede:

- **1,00** punto per ogni laurea (L);
- **1,50** punti per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o magistrale (LM);

sempre da leggere con quanto previsto nella stessa *lex specialis* (p. 4)

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, **in materia di equiparazioni** tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Orbene, è opportuno un breve *excursus* in relazione alla differenziazione ed equipollenza tra i titoli sopra indicati.

Il titolo conseguito nel corso di laurea regolare, anteriormente al D.M. 509/99 (c.d. vecchio ordinamento), veniva e viene definito Laurea Vecchio Ordinamento o Diploma di Laurea, ed indicato con l'acronimo DL: come è noto, era conseguito al termine di un ciclo di studi della durata di quattro, cinque o sei anni (a seconda della disciplina studiata), in cui erano previsti un numero variabile di esami, raggruppati per annualità. La riforma successiva (D.M. 509/99 – c.d. nuovo ordinamento) nel sostituire, quale tasselli del percorso universitario, gli esami con il credito formativo universitario (CFU), ha introdotto la differenza tra laurea triennale (L) e laurea specialistica (LS), istituendo così due diversi titoli di studio: il primo (laurea triennale) richiedeva agli studenti di ottenere un totale di 180 crediti formativi; il secondo (laurea specialistica) si componeva di almeno 300 crediti formativi (CFU) **comprensivi dei 180 crediti della laurea triennale.**

L'ordinamento attuale (D.M. 270/2004), nel rispettare quanto già modificato dal decreto 509/99, ovvero la creazione di due livelli di laurea, ne ha cambiato la denominazione: la laurea triennale è diventata "Laurea di Primo Livello" o "Laurea"(L) e la laurea specialistica è diventata "Laurea Magistrale" o "Laurea di II Livello" (LM) (sono inoltre previste anche le "lauree magistrali a ciclo unico", definite anch'esse con l'acronimo LM – conseguibili con un percorso a 5 o 6 anni pari a 300 CFU).

Dunque, si è passati da un sistema (vecchio ordinamento) dove le lauree (DL) rappresentavano un unico percorso di studi non frazionabile, ad un percorso in cui al primo gradino (ottenuto con il raggiungimento di 180 CFU) si otteneva la laurea triennale (oggi laurea di primo livello – L), mentre il passo successivo,

con l'acquisizione di ulteriori 120 crediti formativi, permette di ottenere la Laurea specialistica (LS), oggi Laurea Magistrale (LM).

Risulta dunque evidente che il bando ha voluto prevedere l'attribuzione alternativa di 1 punto a chi ha ottenuto la laurea triennale ("di primo livello" – L – con il raggiungimento di 180 CFU), oppure l'attribuzione di 1,5 punti a chi ha conseguito un titolo di studio più elevato: laurea *ante* DM 509/99 (vecchio ordinamento – DL), specialistica (LS) o magistrale anche a ciclo unico (LM), per la quali necessitano almeno 300 CFU.

A fronte di tali modifiche sostanziali (DM 509/99 e 270/2004) è intervenuto il Decreto Interministeriale (Ministero della Pubblica Amministrazione e MIUR) del 09.07.2009, a mezzo del quale si è stabilita l'assoluta equipollenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, le lauree specialistiche (LS) ex DM 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi (si legga quanto sopra riportato dalla pag. 4 del bando di concorso).

Pertanto, risulta assolutamente illegittimo riconoscere il punto per la laurea triennale (L) a chi dichiara anche la laurea vecchio ordinamento (DL), specialistica (LS) o magistrale (LM), in quanto **in tal caso la prima non è altro che un presupposto che viene "inglobato" dalla specialistica o dalla magistrale,** in cui i CFU sono rappresentati, in numero non inferiore a 180, proprio dalla laurea triennale: si crea così una doppia valutazione illegittima dello stesso percorso (i 180 CFU vengono una prima volta considerati per la laurea triennale, ed una seconda volta come parte per raggiungere la specialistica o la triennale).

Ma vi è un elemento ancor più derimente: a fronte della equiparazione tra laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale, prevista dal D. IntM. del 09.07.2009, si otterrebbe in realtà una palese disuguaglianza in quanto la laurea del vecchio ordinamento non permette di indicare anche il percorso triennale, in quanto la tempo inesistente; e lo stesso dicasi per le lauree magistrali a ciclo unico, che non prevedono la suddivisione in primo e secondo livello.

Pertanto, l'attribuzione del punto per laurea triennale ai titolari di specialistica e magistrale, che abbiano dichiarato anche tale titolo, è assolutamente illegittima, arbitraria, irrazionale e causa dei vizi sopra tutti elencati, nonché frutto di un difetto di istruttoria, e del travisamento delle risultanze documentali.

Naturalmente, nel caso in cui l'Ecc.mo Collegio ritenesse che le disposizioni del bando siano suscettibili di essere interpretate nel senso qui denegato, e pregiudizievole per il ricorrente, non potrebbe che rilevarne l'illegittimità per violazione del Decreto Interministeriale indicato e per quanto ancor di più di seguito esposto, disponendone l'annullamento nei limiti dell'interesse azionato. Peraltro è palese che la potenzialità lesiva di tale previsione del bando si è resa apprezzabile per il ricorrente solamente al momento della pubblicazione della graduatoria, ovvero in conseguenza della concreta applicazione che ne ha dato la Commissione, con le conseguente tempestività dell'impugnazione oggi proposta.

III

Illegittimità degli atti impugnati per illegittimità costituzionale derivata: questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del bando, nonché dell'art. 1 del D. IntM. 09.07.2009, per violazione degli artt. 3, 33, 35, 51 e 97, Cost. (motivo subordinato).

In subordine, qualora si ritenesse che l'art. 7 del bando autorizzi la Commissione esaminatrice, nel rispetto del D. INTM citato, ad attribuire una valutazione maggiore a chi abbia effettuato un percorso di studi per laurea Magistrale o specialistica "passando" per la laurea triennale, e dunque una duplicazione del titolo, senza che sia possibile una interpretazione costituzionalmente orientata, se ne denuncia allora immediatamente l'illegittimità costituzionale per violazione dei canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 33, 35, 51 e 97, Cost..

L'accesso al pubblico impiego costituisce un'attività che, per la sua particolare valenza, deve essere regolata secondo principi di uguaglianza, ragionevolezza, efficienza e buon andamento, assicurando la massima partecipazione dei cittadini, in condizioni di parità, alle relative procedure concorsuali (art. 3, 33, 35, 51 e 97, Cost.). Ne discende che risulta violare i canoni suesposti ritenere che alcuni laureati, anche con percorsi di studio più articolati, o addirittura nell'impossibilità materiale di attraversare particolari tipologie di istruzione universitaria (leggasi: lauree vecchio ordinamento per le quali non esisteva la laurea di primo livello), non possano partecipare nelle stesse condizioni ad un pubblico concorso, rispetto a chi ha svolto lo stesso percorso di studi in momenti diversi.

Delle due dunque l'una. O si ritiene che, sulla base di una lettura costituzionalmente e ragionevolmente orientata, il bando non permette l'attribuzione del punteggio ulteriore, per come sopra spiegato. Ovvero si ritiene che ciò sia possibile, ed allora se ne deve denunciare l'illegittimità costituzionale per patente irragionevolezza e discriminazione, oltre che per contrarietà al principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

E' evidente, infatti, che è stato frustrato il legittimo affidamento maturato dai ricorrenti sulla bontà del titolo di studio posseduto a consentire la partecipazione al concorso *de quo*.

INTERESSE AD AGIRE – PROVA DI RESISTENZA

Il ricorrente vanta uno specifico interesse ad agire con la presente azione. Infatti, ad oggi è idoneo non vincitore nella graduatoria impugnata, posizionato al n. 349 con il punteggio di 27.45, mentre i posti disponibili sono 311. Tuttavia, con l'attribuzione del punteggio previsto per il Master di primo livello (0,50) raggiungerebbe il punteggio di 27,95, posizionandosi al posto n. 288, ovvero ben all'interno della sezione dei vincitori. Inoltre, l'eliminazione del punto ulteriore per la laurea triennale a carico dei soggetti che hanno dichiarato anche la Specialistica e la Magistrale (vedasi ad esempio i sig.ri Breci Lorena e Malara

Alessandra, controinteressati), permetterebbe un inserimento in posizione ancora superiore, in quanto tali concorrenti scenderebbero al di sotto della posizione del ricorrente. Lo stesso dicasi nel caso in cui, in subordine, si applicasse l'aumento di punteggio al ricorrente.

In via istruttoria inoltre, considerato che l'istanza di accesso agli atti inviata alla P.A. in data 07.12.2022 è rimasta assolutamente priva di riscontro, si chiede sin d'ora che codesto Ecc.mo TAR voglia ordinare alle amministrazioni resistenti, anche ai sensi dell'art 116 cpa, l'esibizione della documentazione e degli atti del procedimento, tutto incluso e nulla escluso.

Istanza cautelare

Nelle pagine che precedono si è avuto modo di spiegare e dedurre in relazione al *fumus boni iuris*.

In relazione al *periculum*, e considerando che la P.A. sta già provvedendo all'immissione in servizio dei vincitori, è palese che nelle more della definizione nel merito del presente gravame il ricorrente rischia di subire un pregiudizio grave ed irreparabile, facilmente apprezzabile se si considera che i provvedimenti contestati importano la violazione di diritti, quali quello al lavoro in una posizione confacente alle proprie inclinazioni, e dunque al pieno sviluppo della personalità, nonché all'accesso al pubblico impiego in condizioni di eguaglianza e sulla base del merito, di cui agli artt. 2, 3, 4, 35 e 51 Cost., costituzionalmente protetti e in quanto tali per definizione non suscettibili di riparazione per equivalente.

Si aggiunga che l'esclusione dalla graduatoria del concorso dell'odierno ricorrente, che ha superato le prove del concorso e vanta un *curriculum* di assoluta eccellenza, confligge con lo stesso interesse pubblico all'efficienza e al buon andamento del servizio pubblico, nonché alla celerità del procedimento di reclutamento.

Si confida pertanto nella adozione degli opportuni provvedimenti cautelari, anche di segno propulsivo, necessari a garantire al ricorrente la corretta collocazione in graduatoria ai fini dell'assunzione.

Conforta tale domanda il fatto che i Tribunali Amministrativi regionali abbiano oramai costantemente affermato il principio per cui *la pretesa sostanziale fatta valere dalla parte ricorrente ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessato al prosieguo della procedura selettiva; e, conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio al medesimo spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi (Tar Lazio - decreto cautelare monocratico n. 916/2022); nonché abbiano ritenuto "di accogliere la domanda incidentale di sospensione ai fini dell'ammissione "con riserva" del ricorrente alla valutazione dei titoli e alla inclusione con riserva e in sovrannumero nella graduatoria del concorso per cui è causa" (sempre TAR Lazio, Ordinanza cautelare n. 792/2022).*

Come spiegato, all'esito della corretta e completa valutazione dei titoli presentati, il ricorrente avrà diritto alla collocazione in graduatoria in posizione utile per l'assunzione. Si impone pertanto l'immissione del

ricorrente, in via cautelare, nella corretta posizione nella graduatoria finale del concorso, salva ogni diversa determinazione all'esito del giudizio di merito.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Il presente ricorso sarà notificato ad alcuni dei possibili controinteressati, di cui il ricorrente è riuscito a reperire il recapito, e ciò nonostante il silenzio alla richiesta di accesso formulata nei confronti della P.A. resistente.

Nondimeno, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro luoghi di residenza, nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Collegio lo ritenga necessario si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione di avviso sul sito web dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. amm.

Per quanto superiormente esposto e per quant'altro potrà essere ulteriormente rilevato e dedotto, si chiede che

VOGLIA

codesto Ecc.mo T.A.R.

reiectis adversis

in accoglimento del ricorso, disporre, previa tutela cautelare, l'annullamento, nei limiti dell'interesse del ricorrente, dei provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe, in una con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi.

In via istruttoria si chiede che il Tribunale ordini all'amministrazione la produzione in giudizio di tutti gli atti procedimentali. Inoltre, voglia il Tribunale emanare, anche ai sensi dell'art. 116 cpa, l'ordine di esibizione, nei confronti dei soggetti resistenti, avente ad oggetto la documentazione richiesta dal ricorrente con l'istanza di accesso agli atti del 07.12.2022, rimasta inesitata, affinché vengano prodotti in giudizio tutti gli atti e documenti del procedimento

Si chiede di essere sentiti in camera di consiglio.

Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, e restituzione del contributo unificato.

Si chiede di ricevere le comunicazioni di cui all'art. 136 cod. proc. amm. al numero di fax 0922602753 o all'indirizzo di posta elettronica certificata crostagiovanni@avvocatiagrigeno.it

Si deposita produzione documentale come da indice allegato al fascicolo di parte.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato ed attiene al reclutamento nel pubblico impiego, e sconta pertanto un contributo unificato pari ad € 325,00.

Agrigento, li 27.01.2023

Avv. Giovanni Crosta